

DISEGNO DI LEGGE S. 1188

Presentato in data 26 Febbraio 2002

d'iniziativa del senatore: FIORELLO CORTIANA (Verdi-U)

<http://www.parlamento.it/leg/14/Bgt/Schede/Ddliter/16976.htm>

Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione".

Relazione orale

Testo

Relazione orale

Onorevoli Colleghi,

Provate ad immaginare come sarà la casa di tutti i cittadini del mondo (almeno della parte che se lo potrà permettere) fra - poniamo - 5 o 10 anni. Ogni famiglia avrà il proprio computer collegato ad internet, rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazione come mai prima.

La nostra economia e il nostro sistema di vivere sociale si sta profondamente modificando per questi motivi: si pensi solo alla nascita della cosiddetta New Economy.

Ebbene. Dalle attuali indicazioni di mercato è legittimo ritenere che quasi tutti questi computer funzioneranno con lo stesso sistema operativo (Windows o qualche successore) di proprietà di una sola azienda, tra l'altro non europea. Di questo sistema operativo non sarà possibile sapere esattamente cosa farà e come (per mancata messa a disposizione del codice sorgente). Attualmente è esattamente così.

Questo è il punto di partenza per capire l'importanza di una futura diffusione di uno o più sistemi operativi liberi, cioè la cui proprietà non sia di una singola azienda ma governata da una licenza d'uso che ne garantisca la possibilità del libero utilizzo, scambio, studio e modificabilità (GPL= General Public Licence).

Questa alternativa è già esistente da alcuni anni e la punta più avanzata è rappresentata dal sistema operativo Linux e dalle applicazioni che girano su di esso. Non ci riferiamo ad un sistema di quella o quest'altra azienda, ci riferiamo ad un sistema operativo efficace e molto più sicuro dei sistemi proprietari, costruito da una comunità globale di programmatori, intorno al quale comincia a svilupparsi una nuova economia. Il software proprietario è prodotto con un codice sorgente ignoto agli utenti, con la conseguenza che non è permesso sapere esattamente cosa faccia (ad esempio non vi è certezza che non abbia una funzione che invii informazioni sull'utente verso qualcun altro, ipotesi già verificata su alcuni software proprietari).

Se tutto ciò può essere inquietante per l'utente casalingo e fa pensare a possibili futuri scenari orwelliani di controllo sulle nostre vite, è addirittura essenziale per la Pubblica Amministrazione che ha il dovere di difendere la sicurezza e la riservatezza dei propri dati. Al contrario computers con dati essenziali di ministeri, polizia, banche, anagrafi ecc. girano tranquillamente con sistemi operativi proprietari.

L'assunzione di questo sistema operativo, più economico, più efficace, più sicuro nell'ambito della Pubblica Amministrazione non è una scelta amministrativa, ma una scelta eminentemente politica, capace di modificare la dinamica dello sviluppo del nostro Paese.

Infine è estremamente interessante osservare come il software libero sia una delle più imponenti opere di ingegno (30 Megabyte di codice sorgente!) mai prodotte: un sistema operativo e software collegato interamente prodotto da migliaia di programmatori volontari in rete al servizio di un grande progetto ideale. E questo sforzo è in atto tuttora.

Testo

CAPO I- PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(finalità della legge)

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

3. Alla cessione di software libero non si applica quanto stabilito dall'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, così come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si intende per:

a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.

- b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
- c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
- d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2 comma 1 della presente legge.
- e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

CAPO II PORTABILITÀ, ACCESSIBILITÀ E SICUREZZA

Art. 3

(Diritto allo sviluppo portabile)

Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Art. 4

(Documenti)

1. Chiunque, nell'ambito di una attività lecita, effettui la pubblicizzazione di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accesso, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 5

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge n. 675

del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675.

CAPO III – SOFTWARE LIBERO

Art. 6

(Obblighi per la pubblica amministrazione)

1. La Pubblica Amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2 La Pubblica Amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

3. La Pubblica Amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.

4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV - PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 7

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. Il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 8

(Istruzione scolastica)

1. Il Ministero della Pubblica Istruzione è tenuto a recepire il contenuto ed i principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione della scuola. Gli ordinamenti didattici nazionali riconoscono il particolare valore formativo del software libero e lo privilegiano nell'insegnamento.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

(Regolamenti attuativi)

1. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuto ad emanare i regolamenti attuativi necessari.
2. ai sensi dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo è tenuto ad emanare un regolamento che definisca gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. Le norme regolamentari non hanno impegni di spesa.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 6 della presente legge.
2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 5.
3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.
4. È costituito un gruppo di lavoro interministeriale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.